DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO PER SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE INTEGRATO DA ATTIVARSI, MEDIANTE TOTEM INFORMATIVI E SOFTWARE DIGITAL SIGNAGE, DA INSTALLARE PRESSO STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DIDATTICO-SCIENTIFICHE DELL'UNIVERSITA'

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione avente ad oggetto il servizio per sistema di comunicazione multimediale integrato da attivarsi, mediante totem informativi e software Digital Signage, da installare presso strutture amministrative e didattico-scientifiche dell'Università.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economali n. 4285/2016 del 23/09/2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del maggior rialzo sul canone annuale posto a base di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio oggetto della concessione è Roma.

CIG 68082780BE.

II Responsabile del procedimento è la Sig.a Daniela Guglielmucci – Area Patrimonio e Servizi Economali – P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma – tel. 06/49690304, indirizzo mail daniela.guglielmucci@uniroma1.it.

La documentazione di gara comprende:

- 1. Bando di gara;
- 2. Capitolato Speciale con i seguenti allegati:
 - ➤ Allegato A Elenco delle sedi e popolazione;
 - ➤ Allegato B Tempi di esecuzione e penali per attività operative;
 - ➤ Allegato C PEF Valore della Concessione;
 - ➤ Allegato D Caratteristiche tecniche minime dei totem.
- 3. Disciplinare di gara (il presente documento);
- 4. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta costituita da:
 - Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni;
 - Documento di gara unico europeo;
 - Modulo offerta economica:
- 5. Patto di Integrità;
- 6. Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza.

1. Prestazioni oggetto della concessione, durata, valore della concessione e importo del canone annuale posto a base di rialzo

- 1.1.La concessione ha ad oggetto il servizio per sistema di comunicazione multimediale integrato da attivarsi, mediante totem informativi e software Digital Signage, da installare presso strutture amministrative e didatticoscientifiche dell'Università.
- **1.2.** La durata della concessione è di anni cinque dal verbale di attivazione del servizio.
- **1.3.** Il valore della concessione è pari ad € 225.826,92 (duecentoventicinquemilaottocentoventisei/92).
- **1.4.** L'importo del canone annuale soggetto a rialzo è pari ad € 3.366,00 (tremilatrecentosessantasei/00).

2. Soggetti ammessi alla gara

- **2.1.** Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- 2.2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
- **2.3.** Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

3. Condizioni di partecipazione

- **3.1. Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - 3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - 3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

- **3.3.** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluoghi

- **5.1.** La documentazione di gara sopra elencata è disponibile sul sito internet: http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.
- 5.2. Il sopralluogo nei locali interessati al servizio è facoltativo, da effettuare su richiesta dei concorrenti, con l'accompagnamento del RUP o di un suo delegato, presso un massimo di tre sedi indicate dall'Amministrazione fra quelle ove sia possibile scegliere, nella modalità indicata all'art. 2 del Capitolato Speciale, una delle postazioni alternative dei totem. Le collocazioni e le sedi sono individuate insindacabilmente dal RUP al momento della programmazione dei sopralluoghi; i concorrenti possono comunque visionare autonomamente, senza la presenza del RUP o di altre figure delegate, tutte le collocazioni presso le sedi della Sapienza che siano liberamente accessibili.
- 5.3. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare all'Amministrazione, non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte, all'indirizzo e-mail: daniela.guglielmucci@uniroma1.it, tel. 06/49690304, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.
- **5.4.** Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione; data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo.
- **5.5.** Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
- **5.6.** In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al

regime della solidarietà di cui all'art.48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. In caso di più operatori economici consorziati indicati come esecutori dei servizi, il sopralluogo può essere effettuato o congiuntamente o da un solo operatore, munito di delega rilasciata dagli altri operatori.

6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: gare.appalti@uniroma1.it, indicando il seguente oggetto: "Concessione servizio per sistema di comunicazione multimediale integrato mediante totem informativi". I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- **6.2.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- **6.3.** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- **7.1.** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione pari a dieci giorni. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. La mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l'assegnazione del

termine per la regolarizzazione pari a dieci giorni. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- **7.2.**La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- **7.3.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3 e l'art. 90, comma 8 del Codice.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- **7.5.** La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all'indirizzo internet: http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.
- **7.6.**La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore dell'Amministrazione concedente della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad **€226,00**, 1‰ del valore della concessione.
- **7.7.** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto **7.6.**, si assegnerà al concorrente un termine di **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, contestualmente alla presentazione del documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- **7.8.** In caso di inutile decorso del termine di cui al punto **7.7.** l'Amministrazione concedente procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo.18.1.7
- **7.9.** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, terz'ultimo periodo del Codice, l'Amministrazione concedente, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione.
- **7.10.** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Amministrazione concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, indicato dai concorrenti o strumento analogo negli altri Stati membri parimenti indicato, ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o strumento analogo, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere

- tempestivamente segnalati all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- **8.2.** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- **8.3.** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subconcessione

La subconcessione del servizio è ammessa, ai sensi dell'art. 174 del Codice.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile, ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- **10.2** È facoltà dell'Amministrazione concedente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- 10.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il suddetto termine, il concorrente, su espressa richiesta dell'Amministrazione concedente, dovrà procedere a rinnovare la garanzia per l'ulteriore periodo e ad estendere il periodo di validità dell'offerta.
- 10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il concessionario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- **10.5** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6 L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del concessionario ovvero di procedura di insolvenza concorsuale di liquidazione, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

11 Cauzioni e garanzie richieste

11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come disciplinato dall'art. 93 del Codice, pari ad € 4.517,00, 2% del valore della concessione:

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione concedente con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit Banca di Roma Agenzia 153 P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\intermediari\index.html

http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\garanzie-finanziarie\

http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\soggetti-non-legittimati\Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it\ivass\imprese_jsp\HomePage.jsp.

- 11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione concedente.
- **11.3** In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - 11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
 - 11.3.2 recare l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3 riportare l'autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Amministrazione concedente;

OPPURE

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- 11.3.4 essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione concedente, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 11.3.5 avere **validità per almeno 180 gg.** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.3.6 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 11.3.7 prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile:
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente:
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.
- 11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento all'Amministrazione concedente della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- **11.5** In caso di mancata sanatoria l'Amministrazione concedente procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà <u>l'esclusione</u> del concorrente dalla procedura di gara.

11.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata al concessionario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente

- all'avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.
- **11.7** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 6 del Capitolato Speciale.
- **11.8** L'importo della cauzione provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della cauzione definitiva è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dichiara e documenta il possesso dei relativi requisiti.

11.9 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE o aggregazioni di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o aderiscono al GEIE o al contratto di rete siano in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice siano possedute dal consorzio.

12 Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015 e le relative istruzioni operative.

La mancata produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di versamento, comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

13 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa

- **13.1** I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 13.1.1. Iscrizione ai Registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto della concessione. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 - 13.1.2. Svolgimento, nel triennio precedente (2013-14-15), di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, presso Enti pubblici o privati.
 - 13.1.3 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, per settore EA 33 "Tecnologia dell'Informazione" in corso di validità, o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

- 13.1.4. Ad eccezione dei requisiti di cui al paragrafi 13.1.1 e 13.1.3, in attuazione di quanto disposto dall'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- **13.2** Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

- 13.3 Per il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui al paragrafo 13.1.1., nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- 13.4 Per il requisito relativo allo svolgimento di servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.2., nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto dalla mandataria/consorziata. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, il requisito deve essere posseduto dalla consorziata per lo svolgimento del servizio, qualora designata; in assenza di designazione, dal consorzio.
- 13.5 Il requisito di certificazione di cui al precedente paragrafo 13.1.3. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da ciascun operatore economico che compone il raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese o GEIE. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio (26 ottobre 2016, ore 11.00) e all'indirizzo stabiliti nel bando di gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il termine perentorio sopra detto, presso ARAI Servizio Smistamento Palazzo del Rettorato ingresso CIAO Piazzale Aldo Moro 5 00185 Roma (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,30 alle 15,30 venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

- 14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni] e riportare, la dicitura "Procedura Aperta Concessione del servizio per sistema di comunicazione multimediale integrato mediante totem informativi" CIG 68082780BE". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- **14.4** Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:
 - 14.4.1 "A Documentazione amministrativa";
 - 14.4.2 "B Offerta economica".
- **14.5** L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica **costituirà causa di esclusione**.
- **14.6 Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

15 Criterio di aggiudicazione

- **15.1** L'aggiudicazione del contratto avverrà all'offerta con il maggior rialzo sul canone annuale posto a base di gara.
- **15.2** Verranno escluse le offerte espresse in diminuzione rispetto al canone annuale posto a base di gara.

16 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1 domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 16.1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - 16.1.2 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.2. Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato come allegato al presente disciplinare e sottoscritto dal concorrente.

Si precisa che il concorrente può limitarsi a compilare la Sezione α della Parte IV, senza compilare nessun'altra Sezione della stessa Parte IV per i requisiti richiesti nel presente disciplinare.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui al paragrafo 16.2., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

- **16.3.** Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g) del Codice, ciascun operatore economico partecipante deve presentare un DGUE distinto.
- **16.4.** Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto, separatamente, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata. La consorziata indicata dovrà compilare il DGUE nelle seguenti parti: Parte II Sezione A e Sezione B, Parte III, Parte IV Sezione α o, in alternativa, la Sezione A1) c 1b) e Parte VI.

Si precisa che le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, nel DGUE, per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica,

ovvero il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci) e da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche per i soggetti sopraelencati che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui ai paragrafi 16.3. e 16.4., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.5. In caso di **avvalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445/00, dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale:
 - 1) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b. Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale dell'attestazione o del documento di cui al presente paragrafo 16.5., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Si specifica che in caso di mancata produzione, nella busta "A" del contratto di avvalimento (documento di cui alla lett. b.) il concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio assegnato, il contratto siglato in data

antecedente il termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Si specifica, altresì, che l'impresa ausiliaria dovrà produrre un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, per quanto di competenza, e dalla Parte VI.

- 16.6 PASSOE, contenente anche l'indicazione dell'eventuale Impresa ausiliaria, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. In caso di mancanza del PASSOE, ovvero di PASSOE non conforme, l'Amministrazione chiederà di trasmetterlo assegnando un termine di dieci giorni. Il PASSOE deve essere unico, in caso di presenza di Impresa ausiliaria.
- **16.7** Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - 1. dichiara congrua l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.7. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

- **16.8. Dichiarazione** con la quale il concorrente:
 - a. indica l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003,
 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 - c. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Amministrazione concedente emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27/05/2015 allegato e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dell'attestazione di cui al paragrafo 16.8., lett. a., l'Amministrazione ne richiederà la regolarizzazione senza l'applicazione della sanzione.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dell'attestazione di cui al paragrafo 16.8. lett. b. e c., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

- **16.9.** Dichiarazione con la quale il concorrente indica le parti del servizio che intende eventualmente subconcedere.
- **16.10 Cauzione provvisoria**, come da paragrafo 11.
- **16.11 Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità, come da paragrafo 12.
- 16.12 Patto di Integrità, sottoscritto, secondo il modello incluso nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 legge 190/12. In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di rete o GEIE non costituiti, il Patto deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.

La mancata presentazione e/o sottoscrizione del Patto comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.13 Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.14 Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- **16.15** Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- **16.16** Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- **16.17** Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

b. le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.18 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- **16.19** Dichiarazione che indichi le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.20 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.21 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(O, in alternativa)

- 16.22 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - b. le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di quanto richiesto ai paragrafi da 16.13. a 16.22. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione del termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

17. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

- **17.1.** Nella busta "B Offerta economica" deve essere contenuto, **a pena di esclusione:**
 - il <u>Modulo offerta economica</u>, predisposto dall'Amministrazione come parte della documentazione di gara e debitamente compilato dal concorrente, indicando, sia in cifre che in lettere il canone annuale che dovrà essere, pena l'esclusione, superiore a quello minimo indicato nel Capitolato speciale e posto a base di gara (Euro 3.366,00).
 - Il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.
 - un analitico Piano economico-finanziario (PEF) che dovrà riportare l'indicazione, la provenienza e la valutazione degli investimenti, la descrizione dettagliata del palinsesto pubblicitario, l'indicazione dei canali pubblicitari dei quali il concorrente intende avvalersi, una stima dei volumi di fatturato pubblicitario generato annualmente durante il periodo di vigenza contrattuale.

In caso di discordanza tra gli elementi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà l'elemento indicato in lettere.

18. Procedura di aggiudicazione.

18.1.Operazioni di gara

- **18.1.1.** La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Palazzo del Rettorato Città Universitaria Piazzale Aldo Moro 5 Roma, nella data e nell'orario fissati nel bando di gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- **18.1.2.** Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. La pubblicazione delle date sul sito web vale come notifica per le Imprese interessate. Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

- **18.1.3.** La Commissione di gara procederà nella prima seduta, sulla base della documentazione contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa":
 - (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
 - (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - (iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - (v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni, assegnando ai destinatari un termine di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione;
- **18.1.4.** La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta B "Offerta Economica", contenente l'offerta economica delle Imprese, dando lettura degli importi offerti in rialzo.
- **18.1.5.** Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- **18.1.6.** All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- **18.1.7.** La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto all'Amministrazione concedente per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- **18.1.8.** Nel caso di offerte uguali di due o più concorrenti si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18.1.9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e propone l'aggiudicazione della concessione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.2. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- **18.2.1.** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnicoorganizzativo avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii
- **18.2.2.** I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13. potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
 - a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1., se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
 - b) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.2., l'attestazione di aver svolto servizi analoghi è comprovata:
 - i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori;
 - ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
 - c) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.3., la certificazione di sistema di qualità aziendale forniti da Accredia sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS; i certificati equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.